

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SCHIETROMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1964

Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nella legge sul lotto pubblico (articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 — convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585) sono tuttora rimasti fermi per le tombole i premi complessivi di lire 100 mila; mentre per le lotterie e per le pesche o banchi di beneficenza il limite massimo del ricavato dalla vendita dei rispettivi biglietti risulta ancor oggi fissato in lire un milione, per cui i premi relativi (che per tassativa disposizione di legge non possono essere costituiti che da cose mobili, con esclusione del denaro, dei titoli pubblici e privati, dei valori bancari, delle carte di credito e dei metalli preziosi in verghe) debbono necessariamente essere di valore molto al di sotto del predetto limite di lire un milione.

È, altresì, ben noto che tali manifestazioni di sorte, di carattere squisitamente locale e paesano, vengono effettuate in occasione di particolari ricorrenze a carattere religioso e specialmente nella ricorrenza delle festività patronali, al fine precipuo di procurare agli Enti organizzatori, con il ricavato dalla vendita dei biglietti, delle entrate straordinarie per poter far fronte alle non in-

differenti spese sostenute per l'organizzazione delle celebrazioni, come la musica, la illuminazione, i fuochi artificiali, eccetera.

Ora è chiaro che se nel 1950 i limiti fissati dal richiamato articolo 40, rispettivamente, ai premi per le tombole (lire 100.000) ed agli introiti per le lotterie e per le pesche o banchi di beneficenza (lire 1.000.000) erano appena sufficienti allo scopo di procurare entrate adeguate, poichè la popolazione era spronata all'acquisto dei biglietti dalla entità dei premi messi in palio, oggi, con gli stessi limiti del 1950, stante l'aumentato costo della vita, non si può avere più lo stesso incentivo ad acquistare un biglietto del costo di 200-300 lire ed anche più, costo del tutto sproporzionato alla modestia dei premi. Di conseguenza le dette manifestazioni, avendo perduto quasi del tutto l'interesse specifico di conseguire un premio adeguato, non attraggono più la popolazione, per cui il loro espletamento fallisce proprio in quello che è lo scopo principale di procurare all'Ente organizzatore le entrate necessarie a far fronte alle spese per i festeggiamenti.

Da tale situazione discende indirettamente un danno anche all'Erario, che vede sempre più ridursi le entrate derivantegli dalle

tasse gravanti sugli incassi di tali operazioni di sorte, mentre gli Enti organizzatori, dal canto loro, con sempre maggiori difficoltà, e non sempre, riescono a reperire i fondi necessari. Così continuando, non vi è chi non veda come siano destinate a lenta per quanto sicura estinzione le tradizionali feste religiose, che conferiscono anche una fresca ed armonica nota di folclore, di movimento e di turismo.

D'altronde si tratta di manifestazioni a carattere popolari, localmente ben circoscritte, che hanno luogo, soprattutto per la tombola, una volta all'anno in occasione delle feste patronali, non in concorrenza diretta con tombole o lotterie nazionali, i cui biglietti, tra l'altro, vengono venduti soprattutto in località più qualificate, dove non è in uso fare quanto interessa il presente disegno di legge.

D'altronde la legge stessa ne prevede una limitazione, affidata per ciascuna Intendenza al Ministro delle finanze, che provvede annualmente con suo decreto.

In conclusione si tratta di dar modo di reperire i fondi per i festeggiamenti patronali della specie citata proprio tra le popolazio-

ni rurali interessate, attraverso un divertimento tradizionale, quale soprattutto la tombola, sgravandone i bilanci comunali già tanto deficitari.

Molti di voi, onorevoli colleghi, soprattutto del centro-meridione, conoscono i tentativi fatti dai vari Sindaci interessati, al fine di trovare, attraverso premi aggiuntivi in natura e in contrasto con la legge, la maniera per aderire ai desideri delle popolazioni amministrate.

Si può facilmente ovviare a quanto sopra con una opportuna modificazione dell'articolo 40 in questione, mediante il solo adeguamento alle attuali circostanze dei limiti ivi previsti, fermo ed invariato restando tutto il resto. È opportuno, modificando quello della tombola, elevare anche i limiti per le altre manifestazioni, anche se queste ultime per lo più non interessano, quanto la tradizionale tombola, le feste di cui si è fatto cenno.

A tal fine si avanza il presente disegno di legge, che potrebbe essere formulato anche mediante la ripetizione completa di tutto l'articolo 40, salve le nuove cifre, rappresentanti appunto i nuovi limiti proposti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973, successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 6.000.000 nei casi di cui ai nn. 1 e 3) e a lire 3.000.000 nei casi di cui al n. 2) dell'articolo stesso.